

(ODG 4471 – 15 APRILE 2026)

Pratica rinviata dalla seduta consiliare dell'8 aprile 2026 – odg ordinario

SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111

La Commissione propone, con l'astensione del consigliere ECCHER, l'adozione della seguente delibera:

1R) - **99/V7/2024** - dott.ssa Iolanda APOSTOLICO, già magistrato di sesta valutazione di professionalita', uscito dall'ordine giudiziario il 28/12/2024.

(relatore Consigliere D'AURIA)

Il Consiglio,

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;
- vista la circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e successive modifiche;
- visto il D.M. di nomina dell'11.4.1995;
- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Iolanda Apostolico, uscita dall'ordine giudiziario il 28.12.2024;
- considerato che con delibera del 7.10.2020 è stata già riconosciuta alla dott.ssa Apostolico la sesta valutazione di professionalità con decorrenza dall'11.4.2019;
- considerato, dunque, che in questa sede occorre procedere alla settima valutazione di professionalità con riferimento al periodo 11.4.2019-11.4.2023;
- letto il parere reso in data 26.6.2024 dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Catania, che, *“tenuto conto delle caratteristiche di capacità organizzativa, dedizione e laboriosità dimostrati”*, ha espresso all'unanimità *“parere favorevole al superamento della settima valutazione di professionalità da parte della dott.ssa Iolanda Apostolico”*;
- rilevato che tale giudizio positivo non è messo in discussione dalle vicende che hanno dato origine, in Prima Commissione, alla pratica a tutela n. 8/23 – conclusasi con archiviazione –, e relative, da un lato, a un provvedimento adottato dalla dott.ssa Apostolico nel settembre 2023 e,

dunque, nel periodo in valutazione, in relazione al “decreto Cutro”¹ e, dall’altro, alla partecipazione del magistrato ad una manifestazione tenutasi nel 2018 in occasione del blocco della nave Diciotti. Quanto al richiamato provvedimento, che, secondo una parte della stampa, sarebbe espressione del pregiudizio ideologico del magistrato, è sufficiente evidenziare come il provvedimento *de quo*, impugnato dal Governo, sia divenuto definitivo a seguito della rinuncia, da parte del Governo, al ricorso presentato; peraltro, dopo la dott.ssa Apostolico, numerosi magistrati di merito si sono pronunciati negli stessi termini.

Quanto, invece, alla partecipazione alla manifestazione del 2018, trattasi di fatto rientrante nel precedente quadriennio, che ancorché divenuto noto soltanto in seguito e, dunque, valutabile nell’ambito del quadriennio in esame, non è, comunque, idoneo a riverberarsi negativamente sui requisiti; difetta, invero, il carattere dell’attualità, non essendo emersi, nel periodo in valutazione, comportamenti del magistrato analoghi a quello posto in essere nel 2018;

- ritenuto, conclusivamente, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l’indicato parere, che la dott.ssa Iolanda APOSTOLICO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell’esercizio delle funzioni espletate, debba essere giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della settima valutazione di professionalità;

delibera

- di riconoscere alla dott.ssa Iolanda APOSTOLICO, magistrato di sesta valutazione di professionalità, uscito dall’ordine giudiziario il 28.12.2024, il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall’11.4.2023.

¹ Con il provvedimento in esame è stato accolto il ricorso di un tunisino richiedente asilo trattenuto nel centro di Ragusa in quanto il trattenimento è stato ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria.

